

Indicazioni per le procedure di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06.

1) PROCEDURE DI RIESAME

La procedura per il **riesame con valenza**, anche in termini tariffari, **di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)** è disciplinata dall'art. 29-octies, comma 3 del D.lgs 152/06; in particolare, detto comma prevede che il riesame con valenza di rinnovo sia disposto **sull'intera installazione**:

- a) **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione**;
- b) **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione**, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità competente di disporre il **riesame, sull'intera installazione o su parte di essa**, anche su proposta di una delle amministrazioni competenti in materia ambientale quando sussistono una o più delle condizioni riportate nel comma 4 dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06; in particolare, la condizione prevista alla lettera b) prevede che possa essere disposto il riesame complessivo o parziale nel caso in cui le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni.

Si ritiene che quest'ultima fattispecie di **riesame parziale** possa essere disposta dall'Autorità Competente nel caso in cui vengano emanate disposizioni comunitarie (a titolo esemplificativo, la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 sulle BAT Conclusions CWW) che individuano le BAT Conclusions su taluni aspetti emissivi di un dato comparto produttivo, la cui applicazione a una o più realtà produttive consenta un miglioramento delle prestazioni emissive connesse alle parti dell'installazione su cui le BAT medesime trovano applicazione.

Il procedimento amministrativo di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del D.lgs. 152/06; fatto salvo quanto previsto dai predetti articoli, al fine di uniformare, coordinare e semplificare le procedure sul territorio regionale, in accordo a quanto disposto dalla legge 241/90 e s.m.i., con il presente documento si intendono fornire indicazioni nel merito della fase d'iniziativa e istruttoria tenendo conto dell'organizzazione delle competenze per le funzioni amministrative in materia di A.I.A. in Regione Lombardia, nonché degli strumenti telematici messi a disposizione dalla Giunta regionale per la semplificazione dei procedimenti in questione.

In relazione alle funzioni di coordinamento regionale in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante 'Legge di semplificazione 2020', ha modificato l'articolo 8 della LR 24/2006 con l'inserimento del nuovo comma 2 quater che prevede che la Giunta, nell'ottica della semplificazione amministrativa, adotti atti di indirizzo volti a favorire la programmazione delle attività istruttorie connesse ai procedimenti di riesame complessivo delle A.I.A. ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/2006.

Inoltre, con l'articolo 20 della succitata legge regionale sono state previste disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. a seguito dell'emanazione di conclusioni sulle BAT; in particolare, il comma 1 lett.a) di detto articolo prevede che *'Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di **riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implicino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.***

In merito all'applicazione dell'istituto della conferenza dei servizi decisoria, si richiama inoltre quanto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 'Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi' della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» di seguito citato:

'1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare

lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.'

Con il presente documento si intende dare attuazione a quanto introdotto dai succitati articoli della L.R. 11/2020 fornendo gli indirizzi necessari per coordinare le Autorità Competenti nell'attuazione della programmazione e nella semplificazione delle procedure di riesame in questione nel perseguimento dell'obiettivo di garantire la massima tutela ambientale e una efficace azione amministrativa.

A. RIESAMI CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/06

FASE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME

1. Riesame per l'applicazione delle BAT Conclusions [art. 29-octies, comma 3, lett. a)]

- a) Ciascuna Autorità Competente (AC), come individuata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2006, considerato il termine comunitario di 4 anni per la conclusione dei riesami in questione, provvede alla programmazione e **all'avvio dei procedimenti di competenza tenendo conto, tra l'altro, della numerosità delle installazioni interessate;** detti procedimenti di riesame sono svolti e conclusi indipendentemente dall'avvenuta o meno emanazione di atti di indirizzo regionali, nei quali sono comunque fatte salve le valutazioni sito-specifiche delle autorità competenti. Ai fini di una adeguata programmazione delle attività istruttorie per il riesame complessivo delle A.I.A. entro il predetto termine comunitario, si raccomanda di voler ricorrere anche alla definizione e alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, di un calendario annuale con l'indicazione delle installazioni già dotate di A.I.A. che riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/06 oppure con l'indicazione dei termini per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei Gestori delle installazioni interessate.
- b) l'AC comunica al Gestore **l'avvio del procedimento di riesame** sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 29-octies, commi 3, lett. a) e 5, del D.lgs. 152/06, indicando un termine compreso tra 30 e 180 giorni, in base alla complessità della documentazione, per la presentazione delle informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'autorizzazione; sino alla presentazione della documentazione richiesta i termini del procedimento sono sospesi. **La mancata presentazione nei termini indicati di tale documentazione comporta, tra l'altro, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/06, l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni; al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa.**
- c) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 dell'allegato 1 alla presente delibera in merito alla messa a regime "progressiva¹" dell'applicativo, il Gestore presenta per via telematica, mediante accesso al Servizio A.I.A. nella sezione *Ambiente* della piattaforma regionale 'Procedimenti', **entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, la documentazione necessaria per il riesame delle condizioni autorizzative dell'A.I.A. all'Autorità Competente e**

¹ nei primi sei mesi, il relativo utilizzo sarà reso disponibile – in modalità non vincolante - per le istanze relative a:

- le installazioni soggette ad A.I.A. di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia con l'esclusione di quelle rientranti nel settore zootecnico (cod. IPPC 6.6);
- tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di A.I.A. (rilascio, riesame e modifica sostanziale), ESCLUSI quelli inerenti alle comunicazioni di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;

contestualmente a tutte le amministrazioni competenti in materia ambientale e Enti/soggetti coinvolti nel procedimento ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs. 152/06, indicativamente:

- Comune e Dipartimento ARPA territorialmente competente (sempre);
- Parco, Comunità Montana o altro Ente d'ambito, nel caso di installazione collocata su territori gestiti da tali Enti;
- Ufficio d'Ambito e Gestore del servizio idrico integrato (in caso di presenza di scarichi in fognatura);
- ATS e Vigili del Fuoco in caso di installazioni di cui al punto 5 dell'allegato VIII;
- Comune/i limitrofo/i nel caso in cui questi siano interessati dalle ricadute ambientali dell'installazione;

Mediante le funzionalità del servizio AIA sulla piattaforma regionale Procedimenti, **viene garantito l'invio dell'istanza e della documentazione a corredo**, da parte-all'Autorità Competente ed alle altre amministrazioni ed enti competenti all'espressione del parere, atto e/o nulla osta comunque denominati nell'ambito della Conferenza dei servizi decisoria convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del d.lgs. 152/06;

- d) entro **15 giorni** dalla ricezione telematica dell'istanza, l'AC **pubblica**, ai sensi dell'art 29-quater, comma 3 del d.lgs. 152/06, sul proprio sito web istituzionale, l'indicazione della localizzazione dell'installazione e del nominativo del Gestore, degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti i procedimenti **ovvero le modalità telematiche per richiedere l'accesso a detti documenti e trasmettere, entro i successivi 30 giorni, eventuali osservazioni in forma scritta**;
- e) entro **30 giorni** dalla **presentazione telematica** dell'istanza, l'AC ne **verifica la completezza 'formale' ai sensi dell'art. 29-ter comma 4, del D.Lgs 152/06**, eventualmente con il supporto degli altri Enti ed Amministrazioni, al fine di avviare l'istruttoria. Qualora risulti incompleta, l'AC chiede al Gestore integrazioni indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa e comunica **l'interruzione** dei termini del procedimento di riesame. È fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione integrativa da presentare.
- f) conclusa con esito positivo la verifica di completezza ex 29-ter comma 4, del d.lgs. 152/06, l'AC comunica alle Amministrazioni/agli Enti coinvolti nel procedimento e al Gestore **le modalità secondo cui si avrà luogo la Conferenza di Servizi 'decisoria' per il riesame dell'A.I.A., specificando modalità e termini per l'eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni, nonché le tempistiche dei lavori della Conferenza stessa**;

2. Riesame per il rinnovo dell'A.I.A. [art. 29-octies, comma 3, lett. b)]

- a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 dell'allegato 1 alla presente delibera in merito alla messa a regime "progressiva" dell'applicativo, Il Gestore presenta per via telematica, mediante accesso al Servizio A.I.A. nella sezione *Ambiente* della piattaforma regionale 'Procedimenti', **entro il termine di cui all'articolo 29-octies, commi 3, lett. b), 8 e 9, del d.lgs. 152/06**, la domanda di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Autorità Competente e contestualmente a tutte le amministrazioni competenti in materia ambientale e Enti/soggetti interessati indicativamente:
 - Comune e Dipartimento ARPA territorialmente competente (sempre);
 - Parco, Comunità Montana o altro Ente d'ambito, nel caso di installazione collocata su territori gestiti da tali Enti;
 - Ufficio d'Ambito e Gestore del servizio idrico integrato (in caso di presenza di scarichi in fognatura);
 - ATS e Vigili del Fuoco in caso di installazioni di cui al punto 5 dell'allegato VIII;
 - Comune/i limitrofo/i nel caso in cui questi siano interessati dalle ricadute ambientali dell'installazione;

Nel caso di inosservanza dei predetti termini per la presentazione dell'istanza di riesame, l'autorizzazione si intende scaduta.

- b) entro **30 giorni** dalla **presentazione telematica** dell'istanza, l'AC

- i. ne **verifica la completezza 'formale' ai sensi dell'art. 29-ter comma 4, del D.Lgs 152/06**, eventualmente con il supporto degli altri Enti ed Amministrazioni, al fine di avviare l'istruttoria. Qualora risulti incompleta, l'AC chiede al Gestore integrazioni indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa e comunica **l'interruzione** dei termini del procedimento di riesame. È fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione integrativa da presentare;
- ii. comunica al Gestore e agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241; nell'ambito della stessa comunicazione l'AC indica, tra l'altro, le modalità secondo cui si avrà luogo la Conferenza di Servizi 'decisoria' per il riesame dell'A.I.A., specificando modalità e termini per l'eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni, nonché le tempistiche dei lavori della Conferenza stessa.
- c) L'AC, entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento, pubblica, ai sensi dell'art 29-quater, comma 3 del d.lgs. 152/06, sul proprio sito web istituzionale, l'indicazione della localizzazione dell'installazione e del nominativo del Gestore, degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti i procedimenti **ovvero le modalità telematiche per richiedere l'accesso a detti documenti e trasmettere, entro i successivi 30 giorni, eventuali osservazioni in forma scritta.**

FASE ISTRUTTORIA

3. L'AC effettua l'istruttoria tecnica attivando gli opportuni contatti con ARPA Lombardia, con il Comune/i nonché con altri Enti interessati, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni della istruttoria medesima e tenendo conto delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 29 - quater, comma 4, del Dlgs. 152/06.
4. L'AC predispone l'allegato tecnico che costituirà parte integrante dell'A.I.A. e lo trasmette, per via telematica, agli Enti coinvolti nel procedimento e al Gestore dell'installazione almeno 15 giorni prima della conclusione dei lavori della Conferenza di servizi 'decisoria'.

FASE DECISORIA

5. Ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo, l'Autorità Competente convoca, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi "decisoria", i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. ovvero secondo le modalità semplificate previste da disposizioni nazionali e regionali vigenti ed applicabili nell'ambito dello specifico procedimento amministrativo di riesame dell'A.I.A. In base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 5 del D.lgs. 152/06, per le installazioni a rischio di incidente rilevante (RIR) ex D.Lgs. 105/2015 alla Conferenza di Servizi è invitato anche un Rappresentante dell'Autorità Competente in materia di RIR al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del D.lgs. 152/06.

Nell'ambito dei lavori di detta conferenza, fermo restando la possibilità di richiedere integrazioni ai sensi del comma 8 dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/06, l'AC acquisisce i pareri di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento, nonché, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 ed il parere del competente Dipartimento di ARPA Lombardia per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (ex art. 29-quater, comma 7 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

6. in esito ai lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorità Competente:
 - a) predispone l'allegato tecnico definitivo ed eventualmente, anche a seguito degli elementi emersi in sede istruttoria, ridetermina l'importo della tariffa istruttoria;
 - b) adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza predisponendo il provvedimento di riesame dell'A.I.A.;
 - a) procede con la trasmissione telematica del provvedimento di riesame al Gestore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento mediante le funzionalità del Servizio A.I.A. della piattaforma regionale 'Procedimenti' e alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.lgs. 152/06, su proprio sito internet istituzionale di copia del provvedimento medesimo accessibile al pubblico (ovvero non comprendente le informazioni riservate).

Considerazioni finali.

L'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 10 del d.lgs. 152/06, esprime le proprie determinazioni sull'istanza di riesame entro 150 giorni dalla presentazione della stessa; fino alla pronuncia da

parte dell'AC in merito al riesame sull'intera installazione AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 11, del D.lgs. 152/06, il Gestore continua l'attività sulla base della autorizzazione in suo possesso.

Trattandosi di riesami dell'A.I.A. effettuati sull'intera installazione, i termini di validità dell'A.I.A. decorrono dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo di riesame adottato.

Da ultimo si rammenta che, sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, l'AC verifica che tutte le condizioni dell'A.I.A. siano riesaminate e, se necessario, aggiornate, e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

2) Indicazioni specifiche per gli allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.

Nel caso di attività IPPC 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollami e di suini" il Gestore informa inoltre della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA le amministrazioni comunali ove non è ubicato l'impianto ma dove sono presenti terreni utilizzati per la distribuzione di fertilizzanti azotati, impiegando forme di comunicazione elettroniche.

Si fa presente che essendo l'autorizzazione integrata ambientale relativa a uno o più installazioni o parti di essi, localizzati sullo stesso sito, tali amministrazioni comunali non possono essere considerate, con riferimento all'installazione AIA oggetto dell'istanza di riesame, "amministrazioni competenti in materia ambientale", ma possono partecipare quali soggetti interessati, facendo pervenire all'AC le proprie osservazioni.

Si precisa, infine, che per i riesami complessivi delle A.I.A. del comparto zootecnico restano validi gli indirizzi regionali di cui alla D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1926.

3) Ulteriori indicazioni per il riesame per l'applicazione delle BAT Conclusions

In attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 20 della Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante 'Legge di semplificazione 2020', nel caso specifico di riesami dell'A.I.A., svolti ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT presso installazioni esistenti ed in esercizio, per le quali non siano previste modifiche che implicino l'attivazione di procedimenti di VIA o di verifica dell'assoggettabilità a VIA, l'Autorità Competente può indire la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona prevista dall'art. 14 bis della l. 241/1990 con l'obiettivo di garantire quanto prima l'applicazione di dette BATC e il conseguente miglioramento delle prestazioni emissive delle installazioni.

Si richiama inoltre quanto riportato al comma 1 dell'art. 13 'Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi' della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che prevede, tra l'altro, che "fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge [...]".

4) Riesame e contestuale modifica dell'A.I.A.

Al fine di semplificare e razionalizzare, ove possibile, il procedimento amministrativo, qualora il Gestore abbia intenzione di prevedere modifiche alla propria attività potranno essere seguite le procedure di seguito indicate, fermo restando gli adempimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA previsti dalla Parte Seconda del D.lgs. 152/06.

Si precisa che è facoltà del Gestore, date le implicazioni sui tempi e modi di attuazione, valutare se farvi ricorso o meno.

A) procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame e contestuale richiesta per modifiche sostanziali

Qualora contestualmente all'istanza di riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.LGS. 152/06, il Gestore richieda l'autorizzazione alla realizzazione di modifiche sostanziali, l'Autorità competente verifica, caso per caso, l'opportunità di avviare un unico procedimento o meno. Qualora l'AC ritenga opportuno, al fine della semplificazione, efficienza ed efficacia, avviare un unico procedimento amministrativo.

Si precisa che in caso di istanza di riesame ex articolo 29-octies, comma 3, lett. a) del d.lgs 152/06, si dovranno comunque rispettare i termini previsti dal comma 6 del predetto articolo per la verifica delle condizioni autorizzative e, se necessario, per il relativo aggiornamento, nonché per la verifica della conformità dell'installazione alle medesime condizioni.

B) procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame e contestuale comunicazione per modifiche non sostanziali

Il Gestore ha la possibilità di comunicare le modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., **contestualmente alla presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA** ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del D.lgs. 152/06.

In tal caso, l'AC avvia un unico procedimento con il quale attiva la pertinente procedura di riesame sopra descritta e, contemporaneamente, verifica l'effettiva non sostanzialità delle modifiche proposte al fine di dare specifico riscontro al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. Se entro il termine di 60 giorni, l'Autorità Competente non rileva la sostanzialità delle modifiche proposte dandone comunicazione al Gestore, quest'ultimo può procedere alla realizzazione delle modifiche come stabilito dall' ex art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..